



COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Reg. Pubbl. n° 722

ORDINANZA N. 37 DEL 18/12/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm. e ii. e dell'art. 14; 1 comma, della L.R. 12/11/1999, n. 28 e ss. mm., le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.lgs. 31/03/1998 e ss.mm., le Regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99, la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato – Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; mentre i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane anche non continuative per ciascun periodo;

Atteso che con Deliberazione del 12/12/2018, n. 3-8048 la Giunta Regionale, in attuazione della Legge Regionale n. 28/99, art. 14, comma 2, ha definito di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- data di inizio saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

Visto l'art.15, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visti gli artt. 14, 14-bis della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, così come modificato dalla L.R. 11 marzo 2015, n. 3;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

di fissare ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99 e ss.mm.ii e delle indicazioni di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 3-8048 del 12/12/2018 i seguenti periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2020:

- **Saldi invernali da sabato 4 gennaio 2020 a sabato 29 febbraio 2020;**
- **Saldi estivi da sabato 4 luglio 2020 a sabato 29 agosto 2020;**

AVVERTE

Che le vendite di fine stagione (c.d. saldi) da tenersi nell'anno 2020 sono regolate come segue:

- 1) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile all'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune, a tutela dei consumatori.
- 2) nei 30 (trenta) giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art. 15, comma 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- 3) l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
- 4) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 06.09.2005, n. 206;
- 5) le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento viene reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ed eventuale istanza di sospensione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. Piemonte, ovvero nel termine di 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio
Fantone Sergio